



**Comune di  
Bellinzago Lombardo**  
**Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"**  
Città Metropolitana di Milano

**Codice Ente 10904**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 Del 15-12-2025**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE SULLA BASE DELLA REVISIONE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 AL 31/12/2024 NONCHE' STRALCIO RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2024**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

<b>AVOLA MICHELE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>COMElli ANGELA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>MANENTI VALENTINA</b>	<b>Consigliere Mag</b>	<b>Presente</b>
<b>CANTARELLI SARA</b>	<b>Consigliere Mag</b>	<b>Presente</b>
<b>GUERCI GIANCARLO EDALFO</b>	<b>Consigliere Mag</b>	<b>Assente</b>
<b>SCOTTI BARBARA PIERA</b>	<b>Consigliere Mag</b>	<b>Presente</b>
<b>DOMANESCHI PAOLO</b>	<b>Consigliere Mag</b>	<b>Presente</b>
<b>CUOMO MIRIAM</b>	<b>Consigliere Mag</b>	<b>Presente</b>
<b>MARAZZITA SAMUELE</b>	<b>Consigliere Mag</b>	<b>Presente</b>
<b>DE VITALI ELENA</b>	<b>Consigliere Min</b>	<b>Presente</b>
<b>CAVAGNERA ROSSANA</b>	<b>Consigliere Min</b>	<b>Presente</b>
<b>BARZAGHI MARIANNA</b>	<b>Consigliere Min</b>	<b>Presente</b>
<b>DE CHIARA LAURA</b>	<b>Consigliere Min</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il **Sindaco MICHELE AVOLA** in qualità di **SINDACO**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Miriam Marzo** che provvede alla redazione del presente verbale.

*Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta n. 34 del 26-11-2025 in calce;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisiti i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi competenti;

Accertata la propria competenza in virtù dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Udito l’intervento del Sindaco

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Comunali presenti n. 12 - assente n. 1 (Guerci)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in calce da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La seduta consiliare si scioglie alle 21:46

Proposta n. 34 del 26-11-2025 in calce

OGGETTO RAZIONALIZZAZIONE SULLA BASE DELLA REVISIONE  
DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 AL  
31/12/2024 NONCHE' STRALCIO RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022  
SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA  
ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2024

**RICHIAMATO** il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

1. *...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*
2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) *partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*

**ATTESO** che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

**ATTESO** che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VISTO** l'allegato A in cui sono evidenziate graficamente le partecipazioni del comune di Bellinzago Lombardo al 31/12/2024;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;

**RICHIAMATO** il piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione n. 34 del 19 dicembre 2024 di questo Consiglio;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione, da considerare parte integrante e sostanziale in considerazione delle motivazioni ivi inserite. In particolare

- Allegato A RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RELATIVE ALL’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016
- Allegato B RICONOSCIMENTO DELL’ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016 ANNO 2024
- Allegato C MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE. Anno 2025

**FATTE PROPRIE** le motivazioni rinvenibili dagli allegati sulle motivazioni delle scelte di mantenimento o dismissione delle società partecipate;

**ATTESO** che l'art 20 del TUSP prevede che i provvedimenti di razionalizzazione periodici siano approvati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.-L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**VISTO** inoltre l'art. 30 del D.lgs. 201/2022 sulla disciplina dei servizi pubblici locali, che recita:

*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

**RICORDATO** che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni lombarda "Adda Martesana" (UCLAM) hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
- n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
- n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

**RICORDATA** la convenzione tra l'UCLAM ed i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione, approvata da tutti i Consigli comunali e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 29/09/2016;

**RICORDATO**, oltretutto, che il Consiglio dell'UCLAM con deliberazione n. 14 del 26/07/2023 prendeva atto della volontà del Comune di Truccazzano di recedere dall'UCLAM con decorrenza dal 01/01/2024 conformemente a quanto deliberato dal Consiglio comunale di Truccazzano con atto n. 24 del 19/06/2023;

**CONSTATATO** che l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" a cui sono state conferite tutte le funzioni comunali, tra cui la gestione dei servizi pubblici locali, consta di circa 16.000 abitanti;

**PRECISATO** che la ricognizione verrà approvata dal consiglio dell'Unione Adda Martesana entro il 31 dicembre 2025, in quanto soggetto che gestisce i servizi per nome e per conto dell'Unione;

**VISTO** l'allegato D denominato RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022 IN MERITO ALLA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA RELATIVI ALL'ANNO 2024 stralcio della ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti dall'Unione "Adda Martesana" per il Comune di Bellinzago Lombardo, in cui sono evidenziati anche i servizi pubblici affidati *in house* a società partecipate del Comune;

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio comunale

## **D E L I B E R I**

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bellinzago Lombardo alla data del 31 dicembre 2024, come risultanti dai seguenti allegati da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - **Allegato A** RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RELATIVE ALL'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016
  - **Allegato B** RICOGNIZIONE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016 ANNO 2024
  - **Allegato C** PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. Anno 2025
  - **Allegato D** STRALCIO RELAZIONE SITUAZIONE SPL RILEVANZA ECONOMICA 31-12-2024 stralcio della ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti dall'Unione Adda Martesana per il Comune di Bellinzago Lombardo;
- 3) DI CONFERMARE**, per le ragioni indicate nella citata relazione, la razionalizzazione mediante dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune della società ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE S.R.L.;
- 4) DI DARE MANDATO** agli Uffici comunali preposti di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del TUSP nonché a tutte le società partecipate dal Comune, ed in particolare a ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE S.R.L.;
- 5) DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo pretorio *online* e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Bellinzago Lombardo nei tempi previsti dalla legge.

*Il presente verbale viene letto e sottoscritto  
come segue:*

***IL SINDACO***

*Sindaco MICHELE AVOLA*

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

*Verbale del Consiglio Comunale  
N. 34 Del 15-12-2025*

***IL SEGRETARIO COMUNALE***

*Dott.ssa Miriam Marzo*

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005